

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione V - Delle ipoteche simultanee

#### **Art. 111 (Domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea)**

Tutte le domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea devono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime è normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite con l'avvertimento che debbono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale.